NOVITÀ

Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2026, n. 25533

Mutuo all'impresa in crisi: serve la individuazione della disposizione penale violata, il buon costume non basta

avv. Giovanni Rocchi

3 novembre 2026

La Corte cassa il decreto che aveva escluso dal passivo due mutui ipotecari, dichiarati nulli per contrarietà all'ordine pubblico senza indicare la norma penale violata. Per quella nullità il giudice deve individuare la fattispecie incriminatrice e accertarne gli elementi, compresa la partecipazione della banca. Il buon costume può aggiungere al reato l'irripetibilità, non prenderne il posto.

1. Il caso

La cessionaria dei crediti di una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per due mutui ipotecari e per il saldo di un conto corrente. Il giudice delegato aveva escluso i mutui, ritenendoli nulli perché «finalizzati a permettere alla banca di rientrare da precedenti esposizioni chirografarie», in una situazione dell'imprenditore che non avrebbe consentito nuovi finanziamenti. Il Tribunale di Vicenza, sull'opposizione, aveva confermato l'esclusione e negato anche la restituzione delle somme, per la regola della soluti retentio dell'art. 2035 c.c.

Il decreto, nelle parole che la Corte ne riporta, aveva dichiarato la nullità «per contrarietà all'ordine pubblico, cui consegue, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume», e aveva ritenuto «indubbie sia la diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidio penale [...] sia la violazione dei principi alla base del patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico». Quali fossero quelle norme penali, il decreto non lo diceva.

Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2026, n. 25533 ha accolto i primi due motivi della cessionaria e ha cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza. Gli altri due motivi - sulla soluti retentio e sulla sua opponibilità al cessionario nella cartolarizzazione dei crediti - sono rimasti assorbiti: su quei punti la Corte non si è pronunciata.

2. Il principio: prima la norma, poi il fatto, poi la banca

Il passaggio centrale sta nella motivazione (§ 5.3): «l'affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone innanzitutto l'esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, presupposto per poter poi motivare l'accertamento in concreto della realizzazione di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice e l'attiva partecipazione al reato della

banca». Non avendo individuato le norme, prosegue la Corte (§ 5.4), il tribunale non ha neppure accertato «le condotte integranti il profilo oggettivo e quello soggettivo della fattispecie incriminatrice», come avrebbe dovuto fare «prestando anche particolare attenzione, sotto il profilo soggettivo, all'accertamento della partecipazione della banca, quale concorrente esterno nel reato dell'imprenditore finanziato».[1]

Il quadro in cui la pronuncia si colloca è richiamato in poche righe. «Non ogni finanziamento illecito comporta la nullità del relativo contratto»: le norme che impongono a un contraente uno standard di diligenza non sono norme imperative ai fini dell'art. 1418 c.c., e la Corte rinvia, fra le altre, a Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724. Può esserlo invece la norma penale, quando la stipulazione stessa integra il reato: nel finanziamento all'impresa in crisi, le fattispecie di bancarotta semplice dell'art. 217 l. fall., ora art. 323 del codice della crisi.

3. Il buon costume aggiunge, non sostituisce

Il tribunale aveva colmato la lacuna con l'ordine pubblico e il «buon costume in senso economico». La Corte lo esclude: nella giurisprudenza di legittimità «la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume deriva dalla violazione della norma penale e, per quel che riguarda in particolare la seconda, può aggiungersi all'illiceità penale, con l'effetto ulteriore della soluti retentio, ma non può surrogarla e integrare essa stessa un'autonoma causa di nullità del contratto».

Lo conferma rileggendo i propri precedenti. Cass. civ., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16706 - la pronuncia di cui il decreto vicentino riportava ampi stralci - parlava di una «seconda, concorrente, violazione»; e nella sua motivazione era la norma penale a reggere «già da sola» l'assenza di un titolo valido, mentre il buon costume veniva in gioco per la ripetizione dell'indebito.[2] Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134 ha scritto che un contratto «nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c.» può essere soggetto «anche alla sanzione civilistica dell'irripetibilità sancita dall'art. 2035 c.c.».

La ragione, ancora con le parole della Corte: «L'ancoraggio della nullità del contratto alla violazione di (ben individuate) norme imperative (penali) è del resto essenziale perché la categoria della radicale invalidità del contratto non assuma, attraverso l'uso delle clausole generali dell'ordine pubblico e del buon costume, contorni troppo indefiniti, con intollerabile pregiudizio al valore della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti negoziali».

La conseguenza è lineare: senza reato accertato non c'è nullità, e senza nullità la questione della soluti retentio non si pone.

[1] Su questo punto la n. 25533 richiama la n. 19288, che aveva cassato un decreto in cui la norma penale era indicata, ma non le condotte. Nello stesso senso, già Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 (Rv. 672750-01), che la n. 25533 non cita: il tribunale non aveva «in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus».

[2] La fattispecie decisa nel 2020 era diversa: anticipi su forniture mai eseguite, erogati da un'impresa a un'altra già in crisi. Il buon costume vi era leso da una condotta volta a «costituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto».

4. Che cosa resta dell'intento predatorio

A giugno la stessa sezione aveva indicato due condizioni per le conseguenze demolitorie della concessione abusiva: «a) che ci sia il reato; (b) che pur senza reato vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore» (Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19288). E Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276 aveva posto accanto al «reato-contratto» il caso in cui «si accerti l'esistenza di un comportamento predatorio del creditore».

La n. 25533 non usa quel termine e non si confronta con la seconda condizione: cita la n. 19288 solo sull'accertamento del reato. Nega però che ordine pubblico e buon costume - la sede in cui la n. 16706/2020 collocava la «disinvolta attitudine cd. predatoria» - fondino da soli la nullità. È un accento diverso fra collegi della stessa sezione, non un contrasto dichiarato: la seconda via esce ristretta, non chiusa. Resta aperta la domanda se l'intento predatorio senza reato basti ancora a fondare la nullità, e su quale norma.

La segnalazione del 16 ottobre, sulla scorta della n. 19288, scriveva che il confine passa «per il reato o per l'intento predatorio»: la n. 25533 ne precisa il secondo termine.

5. Perché rileva

Per la banca e per il cessionario, la pronuncia conferma che la nullità non si desume da clausole generali né dalla sola imprudenza nell'erogazione: il decreto che non indica la norma penale e non accerta la partecipazione del finanziatore non regge.

Per la curatela, la via della nullità resta aperta, ma va costruita: norma, condotta, elemento soggettivo del finanziatore. Nello stesso filone la Corte ha confermato l'esclusione quando il reato era stato accertato - Cass. n. 7134/2026 e Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438, che ammette il concorso colposo del finanziatore e conferma il decreto che, riferisce la Corte, ne aveva ravvisato la grave colpa in una verifica «meramente cartolare dei dati» - e ha cassato il decreto che a quell'accertamento aveva «consapevolmente rinunciato» (Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19302).[3]

La Corte non decide chi abbia ragione nel merito: chiede che la nullità abbia un fondamento preciso, e lo chiede in entrambe le direzioni. Se a Vicenza quel fondamento ci fosse, lo dirà il giudizio di rinvio.

6. Precedenti

- Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2026, n. 25533: la nullità per reato richiede l'individuazione della norma penale; il buon costume non la sostituisce.
- Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248 (Rv. 672750-01) e ord. 11 giugno 2026, n. 19288: onere di motivare il reato e il concorso della banca.
- Cass. civ., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16706 (Rv. 658613-02 e -03) e ord. 25 marzo 2026, n. 7134 (Rv. 677890-02): nullità per reato e soluti retentio.
- Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264 (Rv. 678842-01) e ord. n. 19276 (Rv. 678904-01): responsabilità, non nullità, salvo reato.

[3] Le formule sull'elemento soggettivo non coincidono: la n. 25533 parla di «attiva partecipazione al reato della banca»; la n. 19438 osserva che «il concorso nel reato può essere doloso, ex art. 110 c.p., ma può anche essere colposo ex art. 113 c.p.». La n. 25533 non cita la n. 19438.

- Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438 e ord. 11 giugno 2026, n. 19302: l'esclusione confermata quando il reato è accertato, la cassazione quando il giudice rinuncia ad accertarlo.

Normativa

- art. 2035 c.c.
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art2035
- art. 1418 c.c.
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2~art1418
- art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267:1~art217
- art. 323 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art323
- art. 110 c.p.
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art110
- art. 113 c.p.
  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art113

Giurisprudenza

- Cass. civ., sez. I, ord. 18 settembre 2026, n. 25533
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260918/snciv@s10@a2026@n25533@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724
- Cass. civ., sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16706
- Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134
- Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19288
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19288@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19276@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. I, ord. 12 giugno 2026, n. 19438
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260612/snciv@s10@a2026@n19438@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19302
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19302@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. I, ord. 8 ottobre 2024, n. 26248
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20241011/snciv@s10@a2024@n26248@tO.clean.pdf
- Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264
  https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19264@tS.clean.pdf

---

Come citare questo scritto

G. Rocchi, Mutuo all'impresa in crisi: serve la individuazione della disposizione penale violata, il buon costume non basta, in rocchi.bs.it, 3 novembre 2026, https://rocchi.bs.it/novita/2026-11-03-mutuo-impresa-in-crisi-disposizione-penale-violata/

Testo rivisto dall'autore il 4 novembre 2026. Ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Le opinioni espresse sono personali.